

Lunedì 20/05/2024 • 06:00

CASO RISOLTO CLASSIFICAZIONE DOGANALE

Dogane: quando le Informazioni tariffarie sono valide per tutti gli operatori

Riconosciuta ampia efficacia alle **Informazioni tariffarie vincolanti** (ITV) rilasciate da uno **Stato membro** a un'altra Società, se l'ITV si riferisce a un prodotto identico a quello oggetto di **contestazione**.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio Legale Armella & Associati

Le ITV rilasciate da uno Stato membro a una Società sono utilizzabili come **mezzo di prova** in tutti i Paesi in cui sia possibile produrre in giudizio una **prova documentale**. Tale ITV assume, infatti, portata generale e può essere applicata anche a un'altra impresa che importa prodotti identici (Cass. 21306/2023).

La vicenda trae origine dalla corretta individuazione della voce doganale da attribuire alla suola in materiale plastico applicata ad alcune pantofole. L'Agenzia delle dogane ha contestato la **classifica doganale** dichiarata dalla Società al momento dell'importazione, pur avendo questa prodotto in giudizio una "**Informazione tariffaria vincolante**", emessa dall'Amministrazione belga, sui beni oggetto di contestazione. In particolare, l'Agenzia ha sostenuto l'inefficacia di tale ITV, in quanto prodotta dall'**Autorità doganale** di un altro Stato membro, in un momento successivo all'importazione e nei confronti di un altro operatore.

Le ITV rappresentano un criterio di riferimento interpretativo, che tutela gli operatori da qualsiasi contestazione da parte dell'Agenzia delle dogane, nell'ottica di un'opera di armonizzazione della **normativa doganale**. Obiettivo primario di tale strumento, come ricordato dalla Suprema Corte, è quello di assicurare gli operatori nel caso in cui vi sia un dubbio sulla corretta classificazione di un prodotto, svolgendo una funzione preventiva nei confronti di eventuali **accertamenti doganali**. Agli operatori economici, infatti, è riconosciuta la facoltà di richiedere all'Autorità doganale un "parere tariffario" giuridicamente vincolante, avente efficacia non soltanto nei confronti dell'Autorità che l'ha emesso, ma anche per tutte le altre **Dogane europee**.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere le ITV, rilasciate da uno Stato membro a un'altra Società, mezzi di prova utilizzabili in tutti i Paesi in cui sia possibile produrre in giudizio una **prova documentale**. Spetta al giudice di merito verificare, di volta in volta, se l'ITV si riferisce a un prodotto identico a quello oggetto di contestazione.

Nel caso di specie, la Società ha fondato la propria difesa su una ITV che, pur essendo stata emessa dall'**Amministrazione doganale** belga, risultava connessa alla controversia in ragione dell'identità dei beni in contestazione. È fondamentale, infatti, che tutti gli operatori possano attribuire a prodotti identici la stessa voce doganale, sulla base di una nomenclatura comune, per evitare disparità di trattamento all'interno degli Stati membri UE.

Con la sentenza in commento, pertanto, la Corte di Cassazione riconosce, che, anche se successivo rispetto a importazioni già eseguite, il parere della **Dogana** deve essere tenuto in considerazione, se conferma l'interpretazione già adottata dalla parte.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.